

N. 3258/2024 R.G.



TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE IMPRESE

Il giudice dott.ssa Stefania Grasselli,
visti gli atti della causa **n. 3258/2024 R.G.**

tra

STEVE

RICORRENTE

e

XENIA VIAGGI E TURISMO - S.R.L.

RESISTENTE

letto il ricorso che precede *ex artt.* 163 l.d.a e 669 *bis* s.s. c.p.c., depositato da STEVE
in data 18.03.2024;

premesso che:

- il ricorrente ha lamentato che una propria fotografia, denominata INDIA-10491NF2, risulta utilizzata dalla resistente, *tour operator*, allo scopo di pubblicizzare *on line* la propria proposta commerciale avente ad oggetto viaggi organizzati in India;
- a seguito della richiesta di rimozione dell'immagine dal sito web della resistente, questa non ha fornito alcuna risposta;
- il ricorrente ha quindi chiesto tutela inibitoria *inaudita altera parte*, preannunciando azione di merito finalizzata all'accertamento dell'illecito utilizzo dell'opera dell'ingegno ed al conseguente risarcimento dei danni per la violazione dei diritti esclusivi dell'autore;

rilevato che:

- dalla documentazione in atti, la fotografia di cui si chiede la tutela inibitoria può essere qualificata come opera fotografica tutelabile ai sensi dell'art. 2 l.d.a., presentando, *prima facie*, i caratteri sia della creatività che del valore artistico, recando l'impronta personale ed identificatrice dell'autore, facilmente ricollegabile alla sua personalità ed al suo modo di catturare momenti di vita vissuta in modo originale;
- la foto è stata registrata presso il Federal Copyright Office e la sua riconducibilità all'attore è data anche dalla sua pubblicazione sul sito web (<https://blog/2016/08/>);

rilevato altresì che tale fotografia risulta pubblicata sul sito web della resistente sin dal 2021 (doc. 5) e che è tutt'ora visionabile a corredo della proposta commerciale del *tour* in India (doc. 2);

considerato che, quindi, oltre al *fumus*, appare fondato anche il *periculum* in ordine alla prosecuzione di un utilizzo illegittimo, da parte dell'agenzia di viaggi, dell'altrui opera dell'ingegno, soprattutto per mezzo della diffusione *on line* dello stesso;

ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per l'adozione di un decreto *inaudita altera parte*;

P.Q.M.

- **inibisce** la convenuta dall'utilizzazione della fotografia denominata INDIA-10491NF2 sul proprio sito web o su qualsiasi altro supporto, ordinandone la rimozione;
- **fissa** una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del 2 aprile 2024 ore 11:00, assegnando a parte ricorrente termine sino al 26 marzo 2024 per la notifica a controparte del ricorso e del presente decreto;

visto l'art. 127 *bis* c.p.c.;

dispone che l'udienza sia celebrata da remoto, collegandosi al seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OTY1ZWIXZDYtOWExMC00Mzk0LTg2ZmUtNWM0MmYzMTAxNzFi@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-

[2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7D](#)

Si comunichi al ricorrente.

Firenze, 22/03/2024

Il giudice
dott.ssa Stefania Grasselli